



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

I.C.S. - "L. DA VINCI"-CASTEL DI IUDICA
Prot. 0004762 del 13/05/2021
(Uscita)

PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA DA COVID-19 NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Aggiornamento Maggio 2021



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTE** le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTO il Protocollo d'istituto approvato con delibera n. 042 del Consiglio d'istituto del 07/09/2020 ;

CONSIDERATA la necessità di integrare quanto precedentemente disposto alla luce delle recenti novelle legislative e dei protocolli sanitari proposti dal Comitato tecnico scientifico e adottati dal Ministero della Salute;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020;

VISTA la Circ. Ass. reg. alla salute – DASOE del 24/09/2020 prot. n. 0033108;

VISTA la propria circolare dirigenziale del 28/09/2020;

VISTA la Circ. min salute del 12/10/2020 n. 0032850;

VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTA la nota dell'ASP di Catania - prot. 189565 del 10/11/2020;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021;

VISTA la Legge 29 gennaio 2021;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;

VISTO l'art. 1 co. 3 del protocollo Covid attualmente vigente, il quale prevede la possibilità di integrare e/modificare il medesimo *“al possibile mutare dell'andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione”*;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

ACQUISITO il parere favorevole del SPP d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante integrazioni in merito alle necessarie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021 che assume il carattere di integrazione al Regolamento di istituto vigente, già approvato con delibera del 29/11/2019.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. Leonardo Da Vinci di Castel di Iudica/Raddusa, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente Regolamento, al possibile mutare dell'andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione, può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola e all'Albo on line.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE EPIDEMIA COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Le conoscenze scientifiche relative alla pandemia da SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione ed è necessario effettuare aggiornamenti riguardo la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Preservare i lavoratori dal contagio nei luoghi di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi.

Art. 3 - Protocollo di sicurezza anti-contagio

In accordo con il Governo il 14 marzo 2020 associazioni sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile 2020; in sintesi, le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori:

- Informazione
- Accesso alla sede di lavoro
- Igiene in azienda
- Spazi comuni e spostamenti
- Caso sintomatico in azienda
- Medico competente e RLS.

Art. 4 - Gestione e mantenimento dei protocolli di sicurezza anti-contagio

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare una eventuale chiusura, in caso di diffusione del contagio al suo interno.

Le indicazioni seguenti riportano i contenuti salienti del cosiddetto Protocollo Condiviso del 14/04/2020

- La riapertura delle attività produttive è stata programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del Medico Competente (MC);
- La fase di ripresa prevede il rientro di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali;
- I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate e sulle corrette



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione (mascherine, guanti). Fondamentale, inoltre, sarà la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta (febbre > 37,5°C) e di contattare prontamente il Medico di Medicina Generale (MMG) e le Autorità Sanitarie. Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID 19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.

- La riorganizzazione impone di evitare ogni forma di assembramento nel rispetto delle norme del distanziamento sociale nello stesso ambiente di lavoro e favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati degli alunni;
- Importanti misure di prevenzione sono: il rispetto della distanza interpersonale massima possibile (almeno 1 metro), un uso estensivo della mascherina chirurgica ed il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, è considerata una modalità non ordinaria, impone l'uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori. Nell'ambito dell'attività impiegatizia è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed è necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze);
- Si deve sempre porre attenzione, nell'analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio, la gestione degli spazi comuni (bagni, archivi, ascensori).
- Tra gli strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere frontali) vanno annoverate anche le schermature rigide interponibili tra i lavoratori. Particolare attenzione va posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possono essere una fonte di infezione. Si ricorda: a) l'inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba; b) la loro efficacia diminuisce con l'uso; c) il divieto di togliere questi presidi (p.e. bere, mangiare) senza sostituirli; d) la necessaria cura per evitare che le mani, alla rimozione dei presidi, si possano contaminare nel toccare la parte anteriore; e) l'importanza dell'immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani; f) le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico e che, per deroga legislativa, possono non avere la marcatura CE, pur dovendosi verificare la scheda tecnica; l'uso delle mascherine deve essere continuo durante l'attività di lavoro promiscua con altri lavoratori; g) l'utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani. Estrema importanza infine va posta sulla l'opportunità assoluta di abbandonare l'abitudine tabagica.
- Periodici saranno gli interventi di sanificazione di tutti i plessi scolastici;
- Le mascherine ed eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Covid-19 andranno raccolti separatamente in contenitori adeguati; qualora ciò non fosse sempre possibile, andranno conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata;

- Pur consapevoli della incerta efficacia della rilevazione all'ingresso in azienda della temperatura corporea, tale misura risulta necessaria anche come ulteriore occasione quotidiana di informazione breve e di deterrenza per i soggetti, che pur lievemente sintomatici (presenza di mal di gola, alterazione del gusto o dell'olfatto), si rechino al lavoro. Il valore che la temperatura corporea non deve mai superare è di 37,5°C;
- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d'aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell'aria;
- L'utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell'ambiente di lavoro deve essere ridotto al minimo indispensabile, deve prevedere l'utilizzo di guanti e comportare l'igienizzazione dell'oggetto da parte dell'ultimo utilizzatore;
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine turno lavorativo;
- I lavoratori addetti alle pulizie (collaboratori scolastici) vanno considerati a rischio di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; mascherine chirurgiche ed eventualmente visiera per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie).
- Verranno effettuati periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.

Art. 5 - Sorveglianza sanitaria ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

La Sorveglianza Sanitaria all'interno dell'Istituzione Scolastica è regolamentata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico spetta al Medico Competente che in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l'obbligo.

Casi in cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria in ambito scolastico

- 1. l'uso del **videoterminale per più di 20 ore settimanali** (art. 176 D.Lgs. 81/08) al netto delle interruzioni che non ne prevedono l'uso (personale amministrativo);
- 2. esposizione a **rumore e vibrazioni** (D.Lgs 81/08) per il personale che opera nei laboratori di meccanica e negli Istituti Agrari;
- 3. esposizione ad **agenti chimici pericolosi** (art. 229 D.Lgs. 81/08) che determinano un rischio non irrilevante per i docenti e tecnici che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



restauro, azienda agraria, oreficeria;

- 4. **movimentazione manuale di carichi** (art. 168 D.Lgs. 81/08) per i collaboratori scolastici e docenti della Scuola dell'infanzia, l'assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l'addetto all'azienda agraria in un Istituto agrario;
- 5. **rischio potenziale di tipo biologico** (l'attività lavorativa nella **scuola** non è riportata nell'Allegato XLIV del DLgs 81/08, pur tuttavia, negli Asili Nido e nelle **Scuole** dell'Infanzia, il **Rischio Biologico** può porsi come **potenziale** pericolo connesso all'assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali **biologici**) per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole ove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Pertanto tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità potranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente in servizio presso la nostra istituzione scolastica.

Art. 6 - Alunni fragili

Il protocollo di sicurezza prevede che durante l'anno scolastico, dovrà essere presa in considerazione la presenza di “alunni fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni di salute degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il Pediatra/Medico di Famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021

La circolazione prolungata di SARS-Cov-2 e il meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale generano la comparsa di varianti virali di cui solo alcune destano preoccupazione per la salute pubblica (Variant Of Concern, VOC), essenzialmente per la presenza di mutazioni che possono conferire al virus SARS-CoV-2 un'aumentata capacità diffusiva, così come la potenziale resistenza a trattamenti terapeutici (es. anticorpi monoclonali) e la capacità di eludere la risposta protettiva evocata dalla vaccinazione. 1, 2 Sebbene sia ancora in corso di valutazione se alcune VOC siano associate ad un quadro clinico più grave o se colpiscano maggiormente alcune specifiche fasce di popolazione, è noto, invece, che l'aumentata circolazione, per esempio, della variante VOC 202012/01 (denominata anche B.1.1.7), identificata per la prima volta nel Regno Unito e caratterizzata da una maggiore capacità diffusiva, può determinare un incremento significativo del numero di ospedalizzazioni, con conseguente impatto sui sistemi sanitari. Al febbraio 2020, sono state segnalate tre varianti che destano particolare preoccupazione, la già menzionata VOC 202012/01 identificata per la prima volta nel Regno Unito, la 501Y. V2 (denominata anche B.1.351) identificata in Sudafrica e la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

P1 con origine in Brasile. Mentre in Italia si stanno attuando indagini per accertare la presenza e la diffusione di queste varianti 3,4 e la campagna vaccinale anti-COVID-19 è attualmente in corso,5 sono sorti diversi quesiti sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da varianti di SARS-CoV-2 sia di tipo non farmacologico sia di tipo farmacologico. Infatti, in generale, si può affermare che una drastica riduzione della circolazione virale nella popolazione sia in grado di prevenire la diffusione delle VOC già note e il potenziale sviluppo di ulteriori nuove varianti. Nonostante le conoscenze sulle nuove varianti virali siano ancora in via di consolidamento, si è ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni che, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, possano essere di riferimento per l'implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di COVID-19 sostenuti da queste varianti virali. Parallelamente, con il progredire della campagna di vaccinazione anti-COVID-19, sono sorti diversi quesiti su come comportarsi nei confronti delle persone vaccinate. E', quindi, sembrato utile in questo documento affrontare anche tali temi.

Misure di prevenzione e controllo farmacologiche (vaccinazione) - Al momento sono tre i vaccini approvati dalla European Medicines Agency (EMA) e autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel nostro Paese. Tutti e tre i vaccini sono indicati per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia COVID-19 sintomatica nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni, a eccezione del vaccino Comirnaty che è autorizzato anche per i soggetti con età pari o superiore a 16 anni. Sulla base dei dati delle procedure autorizzative, Il vaccino Comirnaty della BioNtech/Pfizer protegge al meglio dalla malattia COVID-19 sintomatica a partire da circa una settimana dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, che deve essere somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima dose. Tuttavia, le evidenze mostrano una certa protezione anche dopo una decina di giorni dalla prima dose. 13 Per quanto riguarda il vaccino Moderna, la vaccinazione prevede due dosi a distanza di 4 settimane l'una dall'altra (28 giorni) e la protezione risulta ottimale a partire da due settimane dopo la seconda dose. Infine, per quanto riguarda il vaccino prodotto da AstraZeneca, la protezione inizia circa 3 settimane dopo la somministrazione della prima dose e persiste fino alla dodicesima settimana, quando deve essere somministrata la seconda dose di vaccino. Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l'efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall'acquisizione dell'infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio. 14, 15 Al momento ci sono dati piuttosto frammentari sulla capacità neutralizzante nei confronti delle VOC di sieri ottenuti dopo vaccinazione con i preparati al momento autorizzati. Studi preliminari in vitro condotti sulla risposta immunologica (umorale e cellulare) evocata dai due vaccini a mRNA, BioNtech/Pfizer e Moderna, hanno evidenziato una ridotta attività neutralizzante da parte del siero dei soggetti vaccinati nei confronti della variante sud-africana e della variante brasiliana. Per nessuno dei vaccini in utilizzo è nota al momento la durata della protezione ottenuta con la vaccinazione. Gli studi che attualmente sono in corso forniranno in futuro utili informazioni a tale riguardo.

Vaccino e trasmissione del virus - È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita e la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo. Questo è coerente con quanto ribadito dall'ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell'effetto della vaccinazione sull'infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. Pertanto, i lavoratori/operatori sanitari nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARSCoV-2 e di trasmettere il virus ad altri. La WHO, anche a causa della emergenza di VOC, sottolinea l'importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali. 21 Queste raccomandazioni sono state riprese dalla Circolare del Ministero della Salute sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2 e sulla valutazione del rischio e misure di controllo. 22 In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate. 23,24 Gli operatori sanitari, così facendo, proteggeranno anche soggetti particolarmente fragili, quali i pazienti o gli assistiti nelle strutture sanitarie. È evidente che tutte le misure di prevenzione, protezione e precauzione devono essere applicate in maniera scrupolosa anche al di fuori dell'orario lavorativo. Inoltre, ogni lavoratore/operatore sanitario dovrà, comunque, seguire scrupolosamente le indicazioni del proprio datore di lavoro e continuare a aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione. Si ricorda che, oltre alle precauzioni aggiuntive specifiche per COVID-19, devono essere mantenuti in essere i programmi per l'implementazione delle precauzioni standard e aggiuntive (da contatto, droplet e aerea) validi per la prevenzione e il controllo di tutte le infezioni correlate all'assistenza.

Comportamenti della persona vaccinata - Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffuse rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario. La vaccinazione anti-COVID-19 è efficace nella prevenzione della malattia sintomatica, ma la protezione non raggiunge mai il 100%. Inoltre, non è ancora noto se le persone vaccinate possano comunque acquisire l'infezione da SARS-CoV-2 ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti. Infine, è verosimile che alcune VOC possano eludere la risposta immunitaria evocata dalla vaccinazione, e, quindi, infettare i soggetti vaccinati. Segnalazioni preliminari suggeriscono una ridotta attività neutralizzante degli anticorpi di campioni biologici ottenuti da soggetti vaccinati con i vaccini a mRNA nei confronti di alcune VOC, come quella Sudafricana, 27,28 e un livello di efficacia basso del vaccino di AstraZeneca nel prevenire la malattia di grado lieve o moderato nel contesto epidemico sud-africano. 29 Pertanto, in base alle informazioni attualmente disponibili, una persona, anche se vaccinata anti-COVID-19, dopo un'esposizione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



definibile ad alto rischio e considerata “contatto stretto” di un caso COVID-19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta a vaccinazione. A prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione, in generale, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.

Art. 8 - Test sierologici

In assenza della cosiddetta “immunità di gregge” e rimanendo in attesa della disponibilità dei vaccini, ormai prossima, il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio dovrà continuare ad essere rigoroso ed integrale.

Il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi operativi per l’esecuzione – gratuita e su base volontaria – dei test sierologici (IgG e IgM) sul personale docente e non docente operante: nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie) nonché negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

L’ASP raccoglierà, quotidianamente, i dati dei soli test positivi, nonché degli esiti dei tamponi (molecolari e rapidi) conseguentemente eseguiti, e li comunicherà alla Regione, la quale, sempre quotidianamente, li trasmetterà all’Istituto Superiore di Sanità.

Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test ben potrà essere eseguito presso l’ASP (Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio. Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima dell’entrata in servizio.

I MMG conferiranno all’ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affinché questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d’età e contestuale comunicazione alla Regione che, a sua volta, li trasmetterà all’ISS mediante un’apposita piattaforma informatica.

Qualora il personale scolastico risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico.

I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL saranno trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all’ISS.

Art. 9 - Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento si basa principalmente su due disposizioni normative che disciplinano, rispettivamente, la **salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008)** e la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D.L.vo 231/2001).

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Tale responsabilità è prevista dal DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'INAIL.

1) Premessa

2) Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

1 Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una **posizione di garanzia** che discende in primo luogo dall'**art. 2087 c.c.**

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro) la quale coordina, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di **salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro** e stabilisce una serie di interventi da osservare per il **miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori**.

L'infezione da coronavirus rientra nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono “*in occasione di lavoro*”. Lo stabilisce il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**, cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020**.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, infine, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese, che non hanno sospeso la propria attività, comprese le scuole, di osservare il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro, un obbligo di informazione, *attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità; deve inoltre prevedere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante), deve predisporre la gestione di eventuali persone sintomatiche e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

2 Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La mancata osservanza di una delle norme sopra citate è già sufficiente a determinare in capo al Datore di Lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro è sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l'uso della mascherina o il distanziamento sociale di almeno metri uno.

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “*al di là di ogni ragionevole dubbio*” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del Datore di Lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il Datore di Lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 cc ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del Datore di Lavoro.

Art. 10 - Comportamenti e misure di prevenzione da adottare sul luogo di lavoro per il personale scolastico

Docenti scuola secondaria

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m.;
- Uso di mascherina chirurgica (1); si consiglia, dopo un'ora continuativa di adozione di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



mascherina, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;

- adozione di mascherina chirurgica e visiera parafiato opp. occhiali paraschizzi (scuola dell'infanzia/docenti di sostegno, se necessario);
- Durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici di un alunno disabile;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;

Collaboratori scolastici

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;
- Adozione, durante le attività di pulizia dei locali, di mascherina chirurgica, di guanti in nitrile e camici (monouso o lavabili) impermeabili.

Collaboratori scolastici in caso di attività di assistenza ad allievi con disabilità:

- adozione di mascherina chirurgica (mascherine FFp2 nei casi di assistenza di allievi disabili che emettano aerosol con gli atti respiratori) e visiera frontale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici dell'allievo disabile;
- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1);
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale della stanza, anche nella stagione invernale;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it
www.icscasteldiudica.edu.it

- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo adibito ad attività di front-office (ricevimento pubblico esterno)

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto liberamente;
- Adozione di barriere parafuoco sia frontali che laterali; i setti in plexiglass o vetro vanno disinfettati, con soluzioni a base di alcool o di altre molecole ad attività microbica, dopo ogni singolo colloquio con persone esterne alla scuola; durante quest'ultima attività, indossare guanti in nitrile;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1m.;
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Igienizzazione periodica della scrivania, tastiera pc, mouse, suppellettili e oggetti di largo uso quotidiano;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

NOTA:

Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni Nazionali e Regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore.

Art. 11 – Comportamenti e misure di prevenzione da adottare da parte degli alunni e degli operatori scolastici (docenti/non docenti)

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Avvisare immediatamente il docente in orario qualora insorgessero sintomi febbrili, mal di gola e tosse;
 - a) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m. con i compagni;
 - b) Frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o soluzioni idrocloriche secondo le disposizioni dei docenti e comunque ad ogni cambio dell'ora;
 - c) Uso della mascherina, esteso ai docenti e agli alunni, nonché a tutto personale scolastico per tutta la durata delle lezioni e della permanenza nei locali scolastici interni. (DPCM 3 novembre 2020);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Allo scopo di rendere celere ed uniforme il protocollo sanitario da seguire qualora ci si trovasse di fronte ad un caso sospetto (febbre e/ o sintomi riconducibili a infezione da Covid-19), viste le indicazioni operative impartite dall'Assessorato regionale alla sanità – prot. 33108 del 24/09/2020 – si precisano di seguito i comportamenti che dovranno essere attuati dal personale scolastico e dalle famiglie degli alunni.

L'ISS (Istituto superiore di sanità) prevede in questi casi quattro possibili scenari:

1. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**;
2. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**;
3. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA DA COVID-19

Casi 1/3: alunno/operatore scolastico sintomatici a scuola – Qualora un alunno/operatore scolastico accusasse, durante la sua permanenza a scuola, sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Covid-19, il Referente Covid d'istituto o il Dirigente, dopo che l'alunno/a sia stato portato in un'aula appositamente creata (Aula “zero”) ed avergli fatto indossare la mascherina chirurgica, avvertirà contemporaneamente la famiglia e l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). Gli operatori dell'USCA si recheranno nel più breve tempo possibile a scuola per la somministrazione del test rapido antigenico. Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le eventuali azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola previa certificazione medica con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità. Qualora impossibilitati all'effettuazione del tampone di controllo, o qualora non propensi ad effettuarlo, in alternativa, gli interessati, se asintomatici, possono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali il pediatra o il medico di base, previa certificazione medica da trasmettere a scuola prima del rientro, disporrà la fine della quarantena, sempre che il soggetto sia asintomatico.

Si precisa, pertanto, che la riammissione a scuola sarà possibile solo previa trasmissione all'indirizzo di posta istituzionale di certificazione medica attestante la negatività del tampone effettuato o l'avvenuta osservanza della quarantena per n. 14 gg. in assenza di sintomi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che certificherà successivamente l'avvenuta guarigione del soggetto. (Pediatra di libera scelta/ medico di medicina generale).

Caso 2/4: alunno/operatore scolastico sintomatici a casa -

L'alunno/operatore scolastico resta a casa; i genitori (o lo stesso operatore scolastico) chiamano il medico di famiglia o il pediatra, il quale, dopo aver preso in considerazione il caso, valuterà se sussistono le condizioni per richiedere il tampone e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP) che eseguirà l'accertamento diagnostico. Nell'attesa dell'esito del tampone gli alunni continueranno a frequentare regolarmente le lezioni fino ad eventuale accertamento di positività del caso. Fino a tale momento non sono previste, secondo le disposizioni nazionali e regionali, sospensioni dell'attività didattica.

Gestione dei contatti stretti

Secondo quanto stabilito dall'ISS, sono da considerarsi contatti stretti gli studenti dell'intera classe presenti **nelle 48 ore precedenti** la comparsa dei primi sintomi nell'alunno/a o, in assenza di sintomi, dall'effettuazione del tampone che ha dato esito positivo. In caso di positività di un alunno/a sarà l'ASP di competenza a decidere se è il caso, previa indagine epidemiologica, porre o meno in quarantena l'intero gruppo-classe che verrà comunque sottoposto a test diagnostico. Gli operatori scolastici che hanno indossato i DPI previsti non sono da considerarsi contatti stretti dell'alunno, salva diversa valutazione dell'ASP.

Qualora l'alunno sintomatico si trovi a casa da più di 48 ore i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno regolarmente a frequentare la scuola.

Analoga è la situazione relativa ai contatti stretti degli operatori scolastici: saranno da considerarsi stretti i contatti avuti con gli alunni entro 48 prima dell'insorgenza dei primi sintomi fatta salva la possibilità da parte dell'ASP di valutare diversamente qualora lo ritenesse.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico-terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, previa esecuzione di tampone naso-faringeo risultato negativo, “Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità”.

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 12 – Gestione degli ingressi e delle uscite degli alunni nell'edificio scolastico

Al fine di prevenire ogni possibile forma di assembramento, gli alunni faranno ingresso in classe secondo specifici e tracciati percorsi di afflusso come stabilito dalle apposite circolari dirigenziali che tengono conto della necessità di garantire l'ingresso scaglionato nell'edificio unitamente alla necessità di gestire separatamente i momenti ricreativi al fine di evitare ogni possibile forma di promiscuità. Per lo stesso motivo gli alunni concluderanno le lezioni in modo differenziato e defluiranno dall'edificio secondo percorsi tracciati e visibili.

Art. 13 – Ingresso estranei

L'ingresso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni e al personale scolastico.

Eventuali ingressi di genitori e esterni (fornitori, terze persone ecc.) sarà consentito solo dopo aver acclarato l'interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente che dovrà compilare obbligatoriamente, pena il diniego dell'accesso, l'autodichiarazione nella quale, ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere dichiarato:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Art. 14 – Mensa scolastica

Al fine di limitare e contenere la possibile diffusione del virus, in accordo alle Linee guida nazionali, il consumo del pasto avverrà nella stessa classe, garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Gli alunni non dovranno scambiarsi cibi né bevande e manterranno la distanza di 1 m. come previsto dai layout. Per tutte le altre specifiche vale quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento d'istituto approvato il 29/11/2019

Art. 15 – Uso della mascherina

Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica durante l'orario di servizio, fatte salve nuove disposizioni governative.

Alla luce del DPCM del 3 novembre 2020, l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per gli alunni che svolgono attività motoria.

Pertanto tutti i docenti vigileranno affinché gli alunni della scuola primaria e secondaria utilizzino all'interno delle aule e dei plessi scolastici le mascherine anche quando gli alunni sono seduti al banco.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Si raccomanda, altresì, quando le condizioni meteo lo consentiranno, di aumentare i momenti di attività all'aria aperta, previo mantenimento della distanza interpersonale tra gli alunni, al fine di garantire una permanenza serena e produttiva degli alunni e del corpo docente all'interno dei plessi scolastici.

Gli alunni possono togliere le mascherine:

- quando consumano il pasto durante la ricreazione o durante la mensa
- quando fanno attività motoria

Tutto ciò sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m. anche quando ci si trova in spazi aperti (cortile)

Art- 16 – Disposizioni in merito alle attività musicali

Durante le lezioni e le attività pomeridiane, nonché per le recite durante l'a.s., non potranno essere utilizzati strumenti a fiato né potranno essere svolte attività di canto e/o corali. Ciò a seguito dell'inevitabile aerosolizzazione di particelle nell'ambiente circostante che potrebbero essere cagione di potenziali rischi epidemiologici all'interno dei gruppi-classe.

Per le stesse ragioni si raccomanda ai docenti e agli alunni di utilizzare toni di voce non elevati nel costante rispetto della distanza interpersonale.

Art. 17 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid19 correlata

A seguito della **circolare n. 15127 del Ministero della Salute** pubblicata il 12 aprile u.s., tutti i dipendenti che rientrano in servizio dopo un periodo di malattia correlata all'infezione da Covid-19 si atterranno alle seguenti disposizioni:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro **solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare** o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

DISPOSIZIONI FINALI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Gli alunni sono chiamati a:

- tenere comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza rispettando tutte le regole di igiene e sicurezza impartite dai loro docenti e dal personale scolastico;
- seguire i percorsi di ingresso e uscita predisposti;
- igienizzare le mani ogni ora secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto;
- mantenere la distanza di almeno 1 m. con i compagni e il personale scolastico;
- gettare mascherine ed eventuali guanti usati negli appositi contenitori;
- avvertire immediatamente il docente in orario qualora si avvertissero sintomi febbrili, tosse e mal di gola;
- evitare abbracci e strette di mano;
- **Qualunque forma di assembramento è vietata.**

“MISURE IGIENICO-SANITARIE INDISPENSABILI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con apposite soluzioni idroalcoliche;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE È CHIAMATO A FAR RISPETTARE IL PRESENTE PROTOCOLLO DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI, COSÌ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



**COME ESSO DOVRÀ ESSERE RISPETTATO DA TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO,
DAI GENITORI E DAGLI ESTERNI AUTORIZZATI ALL'INGRESSO.**

Integrazioni al Protocollo approvate dal Consiglio d'istituto in data 12/05/2021

Il Presente Protocollo viene pubblicato all'Albo on line, diffuso e reso fruibile all'interno della Comunità scolastica e pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Ci si riserva di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni alla luce di nuove e future disposizioni emanate dalle autorità governative e sanitarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. Alfredo Motta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)